

n. 7615/2022 r.g.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

premessi quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato il 27.08.2022

rilevato:

- che all'esito dell'udienza del 10.05.2023 si è reso necessario avviare il procedimento di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;

- che il P.M. in sede ha reso parere favorevole in data 26.05.2023 ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, con provvedimento del 29.05.2023 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente;

ritenuto:

- che occorre fissare una nuova udienza di discussione entro la quale consentire alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto da considerarsi steso in calce all'atto introduttivo, tenendo conto altresì della natura e dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia;

- che tra gli incumbenti da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto in parola nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;

- che al contempo appare opportuno provvedere anche alla pubblicazione integrale del ricorso unitamente al presente decreto sul sito del MIUR nonché presso il sito internet dell'Ufficio scolastico territorialmente competente;

considerato che la rituale costituzione delle parti resistenti deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.

visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" sì come prescritto dall'art. 127 *ter* c.p.c.;



ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5; considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito

P.Q.M.

FISSA l'udienza di discussione per giorno 28.02.2024 ore 9,15

ONERA parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto, secondo quanto disposto in parte motiva, nel rispetto modalità di legge entro il 5.09.2023

AVVERTE parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

DISPONE che la trattazione della controversia in parola all'udienza già fissata si svolga secondo le modalità del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto meglio indicato in parte motiva

ASSEGNA a tal fine alle parti **termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 ter c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà –ove voglia- opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 06/06/2023

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia

